Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP16199 **Data: 06/04/2017**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione ai sensi dell' Art. 82 del Regolamento di Giustizia da parte del Procuratore Federale Fisg relativo all'incontro (8553) di Campionato Nazionale Maschile Junior L. U19 disputatosi a Wurt Arena (BZ) il 05/04/2017 tra JT Egna/Ora U19 (033) e HC Merano Junior U19 (522).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.H.C. Neumarkt Egna ASD (033)** con il punteggio di 0-5 ai sensi dell'art. 30 Regol. di Giustizia, in relazione alla violazione della lettera A) n.6 delle Norme regolamentari per gli atleti convocati nelle squadre nazionali dd. 29.12.2014 .

D) Motivazione:

A.H.C. Neumarkt Egna ASD (033) : con segnalazione del Procuratore Federale di data odierna, questo Giudice Sportivo veniva reso edotto del fatto che l'atleta GOLDNER Lukas, nato il 23/03/2002, tesserato per l'affiliato H.C. Neumarkt Egna, prendeva parte all'incontro del 05/04/2017 tra HC Neumarkt Egna e HC Merano Junior, nonostante la mancata partecipazione al raduno della squadra nazionale U19 dal 31/03 al 09/04/2017, benché regolarmente convocato, in violazione della lettera A), n.6 delle Norme regolamentari per gli atleti convocati nelle squadre nazionali dd. 29.12.2014.
Occorre premettere che, sul piano disciplinare, la vicenda è di competenza di questo Giudice Sportivo limitatamente alla valutazione delle conseguenze della segnalata violazione sulla regolarità della partita in questione e quindi sull'omologabilità del risultato di gara conseguito sul campo (4-3 in favore dell'H.C. Neumark Egna), competente essendo, invece, il Tribunale Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori a carico dell'atleta e dell'affiliato. Ciò posto, la partecipazione del giocatore Goldner Lukas all'incontro di cui trattasi, con l'avallo della società di appartenenza, nonostante l'esplicito divieto normativo, ha certamente influito significativamente sulla regolarità della gara, alterandone l'andamento sul piano dell'equità sportiva. La caratura di livello nazionale dell'atleta, infatti, impedisce di ritenere irrilevante la sua prestazione agonistica, al di là del fatto che non abbia realizzato segnature e/o assistenze, mentre invece l'assenza di penalità a suo carico, fatto raro per un difensore, induce ad evidenziare l'abilità tecnica del giocatore e quindi il suo sicuro apporto al conseguimento del risultato finale favorevole per la propria squadra.
Per le ragioni esposte, il risultato dell'incontro, terminato con la vittoria della squadra dell' HC Neumarkt Egna con il punteggio di 4-3, non può essere omologato e ne consegue, ai sensi dell'art.30 del Regol. di Giustizia, la comminazione della sanzione disciplinare della sconfitta a tavolino a carico della stessa società, con il punteggio di 5-0.

Si fa luogo, inoltre, alla trasmissione di detta decisione al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provve= dimenti disciplinari da sottoporre al vaglio del Tribunale Federale.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.H.C. Neumarkt Egna ASD (033).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi